

«Art. 16/bis

*(Servizio di alloggio e prima colazione  
«Bed and Breakfast»)*

1. Costituisce servizio di alloggio e prima colazione «Bed and Breakfast» l'attività a conduzione familiare esercitata in modo saltuario e senza carattere di imprenditorialità all'interno dell'abitazione. Il servizio di prima colazione deve essere assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati, senza manipolazione.

2. L'attività può essere svolta in non più di n. 3 camere per un massimo di n. 8 posti letto, compresi n. 2 posti letto per bambini al di sotto dei 12 anni. Ogni camera non può avere più di n. 3 posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa. Tutte le camere devono possedere almeno una finestra.

3. L'esercizio di attività di «Bed and Breakfast» non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative l'obbligo di dimora nelle medesime.

4. Il soggiorno degli ospiti non può superare i 30 giorni consecutivi.

5. L'attività può essere svolta previa denuncia di inizio di attività mediante autocertificazione che attesti i requisiti posseduti compresi quelli igienico-sanitari previsti per legge.

Il Comune di residenza effettua il controllo attestante l'esistenza dei requisiti, ivi compresi quelli indicati all'allegato «A» della presente legge. Nell'autocertificazione deve essere specificato un periodo di inattività pari a 60 giorni anche non consecutivi, ridotti a 30 giorni in Comuni sprovvisti di strutture ricettive. Le Province istituiscono un Albo ufficiale che censisca le famiglie che svolgono l'attività saltuaria di «Bed and Breakfast» dal quale desumere informazioni al solo scopo statistico.

È fatto obbligo a chi esercita l'attività di «Bed and Breakfast» di comunicare al Comune competente in tempo reale il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica e alla Regione i prezzi minimi e massimi applicati con specifica delle stagionalità, nonché il periodo di apertura e chiusura dell'attività. L'esercizio dell'attività non necessita di iscrizione al Registro imprese turistiche.

6. L'Albo ufficiale dei «Bed and Breakfast» è pubblicato annualmente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Possono essere ammesse a contributi iniziative esercitate in forma associata per la creazione di un marchio che garantisca il possesso dei parametri di qualità che identifichi il prodotto «Bed and Breakfast Umbria» in modo omogeneo e visibile.

Il marchio è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e deve essere affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio delle attività».